

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 8

(Procedure di aggiudicazione della concessione)(1)(2)

1. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del bene demaniale la comparazione delle domande è fatta sulla base dei seguenti quattro principi:

- a)** migliore utilizzo pubblico del bene demaniale;
- b)** armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;
- c)** valutazione degli standard qualitativi dei servizi;
- d)** misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili.

2. Oltre ai principi di cui al comma 1, la Giunta Regionale individua preventivamente almeno uno dei seguenti principi che sono comunicati contestualmente all'invito a presentare istanze concorrenti:

- a)** qualità degli impianti e manufatti, da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;
- b)** valorizzazione paesaggistico-ambientale;
- c)** ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata;
- d)** piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale;
- e)** utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili;
- f)** somministrazione di prodotti locali.

3. Le procedure, i termini, i criteri attuativi dei principi di cui ai commi 1 e 2, con

riferimento agli utilizzi previsti all'articolo 4, comma 2, e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni sono individuati, anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario, con regolamento da adottarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.

2 Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.